



474/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ottemperanza iscritto al **n. 79947**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

i Sig.ri **QQ** (C.F. omissis), nata a omissis il omissis e residente in omissis, in Via omissis n. omissis, **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis e residente in omissis, in omissis e, in proprio, **YY** (C.F. omissis) nato a omissis il omissis e residente in omissis, in via omissis n. omissis, rappresentati e difesi, giusta procura redatta su foglio separato, dal medesimo Avv. YY, come ora generalizzato, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio del medesimo sito in Roma, Piazzale Clodio, n.18 e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente procedimento all'utenza fax n. 06.8078407 e all'indirizzo p.e.c. omissis;
ricorrenti -

CONTRO

- il **Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva**, con sede legale in Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA - rappresentato e difeso dal Direttore generale o suo delegato, dirig. dott.ssa Nicoletta GLIUBICH, domiciliato in Roma, viale dell'Esercito, n. 186, p.e.c. previmil@postacert.difesa.it;

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R) p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06-94527716;

- *resistenti*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S. e il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha depositato in data 17.3.2023 il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 629/2009 in data 8.4.2009 di questa Sezione così come confermata dalla sentenza n.577/2015 della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale chiedendo:

1. di dichiarare l'inottemperanza degli Enti sopra indicati al giudicato formatosi sulla sentenza n.629/09 di questa Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio dell'8.04.2009, così come confermata dalla sentenza n.577/2015 della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 5.11.2015, passata in giudicato, e, conseguentemente, disporre per l'esecuzione della stessa, con l'indicazione dei criteri di calcolo e la

determinazione dell'entità delle somme dovute ai ricorrenti per rivalutazione ed interessi legali, nominando altresì un Commissario *ad acta* con poteri sostitutori dell'Amministrazione e con l'incarico di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari occorrenti per l'esecuzione del giudicato e, quindi, per la corresponsione di quanto dovuto ai ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al completo soddisfo, con ogni altra conseguenza di legge, anche in ordine alla quantificazione delle somme ed alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio.

2. Si è costituito Il Ministero della difesa con memoria depositata in data 8.7.2024, chiedendo:

I. nel merito, il rigetto del ricorso;

II. in via subordinata, l'indicazione dei criteri di calcolo e la determinazione degli oneri accessori dovuti ai ricorrenti,

con vittoria di spese e competenze di lite che la Corte riterrà di giustizia, anche alla luce del comportamento processuale della controparte.

3. In esito all'udienza del 17.7.2024, questo giudice, con decreto in data 19.7.2024, n. 12/2024, preso atto che parte ricorrente aveva notificato (in

data 4.7.2024) il decreto di fissazione di udienza, unitamente al ricorso depositato, non rispettando il termine di comparizione, decretava la nuova fissazione della discussione alla pubblica udienza dell'11.6.2025, con onere per le parti ricorrenti di notificare il ricorso e il decreto alle controparti, Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva e Istituto nazionale Previdenza Sociale - e INPS, nel rispetto dei termini di legge.

4. Si è costituito l'INPS con memoria di costituzione depositata in data 30.5.2025, rappresentando di avere in corso la liquidazione di quanto ulteriormente dovuto da INPS e chiedendo, una volta verificato il pagamento delle spese legali maggiorate come in atti, di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla domanda svolta nei confronti dell'Istituto.

5. In esito all'udienza dell'11.6.2025, questo giudice, con ordinanza in data 12.6.2025, n. 95/2025, preso atto che parte ricorrente non aveva depositato prova dell'avvenuto rituale rinnovo della notificazione di cui sopra ordinava alla parte ricorrente di depositare, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza,

le prove dell'avvenuta rinnovazione della notifica alle controparti della precedente ordinanza e del ricorso introduttivo, rinviando all'udienza odierna.

6. In data 10.7.2025, parte ricorrente ottemperava all'ordinanza n. 95/2025.

7. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Parte ricorrente agisce, in proprio, per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione Giurisdizionale della Regione Lazio dell'8.04.2009, n. 629/09, confermata dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 5.11.2015, n.577/2015.

3. Il ricorso è inammissibile poiché l'ottemperanza alla medesima sentenza è già stata oggetto del giudizio n. 74773, oggetto della sentenza di questa Sezione, 18.4.2017, n. 84/2017.

Stante il principio del *ne bis in idem*, il presente ricorso - a scioglimento della espressa riserva

formulata nell'ordinanza n. 95/2025 in merito alla verifica d'ufficio circa l'ammissibilità del ricorso medesimo - deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, detta sentenza, nello statuire sulle modalità di esecuzione della sentenza n. 629 del 2009 ha altresì nominato il Commissario ad acta nei seguenti termini *"In caso di persistente inottemperanza alla esecuzione della sentenza da parte di entrambe le amministrazioni dovrà procedere, in via sostitutiva e a spese della amministrazione inottemperante, il Commissario ad acta, che si nomina sin d'ora nel direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio, Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero della Difesa, il quale agirà con i poteri a lui attribuiti dal vigente CGC all'art.218, e che sarà attivato ad impulso di parte interessata, la quale dovrà notificare il persistente inadempimento a tale organo e comunicare l'istanza alla Segreteria di questa Corte."*

Ne consegue che le parti ricorrenti, per il caso di persistente inottemperanza (quali quelle lamentate con il ricorso oggi in esame) avevano l'onere di rivolgersi al Commissario ad acta, ivi nominato con le procedure e i tempi ivi previsti, salva la

maturazione di eventuali prescrizioni e decadenze, rimanendo esclusa la proposizione di un secondo ricorso per ottemperanza.

Peraltro, dell'adempimento di tale onere non vi è traccia in atti; ed infatti il conseguente inadempimento è stato eccepito dal resistente Ministero della difesa.

4. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile.

5. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
12.11.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
13.11.2025 13:45:59
GMT+01:00